

COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796 (PROVINCIA DI CATANZARO) 0967/49296

Prot.n°6044

Ordinanza n°41

OGGETTO: DIVIETO ALL'USO IRRIGUO DELL'ACQUA POTABILE

IL SINDACO

Considerato che negli ultimi anni durante la stagione estiva si è verificato un notevole incremento dei consumi d'acqua potabile dovuto in particolare all'utilizzo della risorsa idrica per l'innaffiamento di giardini e orti;

Rilevato che l'acqua potabile è un bene prezioso e limitato e che deve prima di tutto soddisfare i fabbisogni per gli usi alimentari ed igienico-sanitari;

Ravvisata l'opportunità di prevenire possibili fenomeni di siccità che determinerebbero nel territorio comunale una situazione di carenza approvvigionamento idrico, con conseguenti notevoli disagi alla cittadinanza;

Considerato che la scarsità d'acqua disponibile per uso domestico e per gli edifici in genere che si riscontra nelle ore diurne e nel periodo della siccità estiva è da attribuirsi anche all'uso improprio di acqua potabile per l'innaffiamento di orti e giardini o per il riempimento di piscine private o vasche;

Visto che sussistono gli elementi acché, ai sensi dell'Art.50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - in qualità di autorità sanitaria locale, siano adottati tutti i possibili provvedimenti di urgenza al fine di evitare ogni pregiudizio alla salute pubblica;

Visto l'Art.98 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in cui vengono date disposizioni volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi delle risorse idriche;

Ritenuto di dover impedire sprechi delle predette risorse idriche, al fine di assicurare l'erogazione dell'acqua per usi potabili domestici della popolazione;

Considerata, pertanto, la necessità, a tutela della salute pubblica, di dover vietare l'utilizzo dell'acqua per usi diversi da quelli domestici – lavorativi e potabile;

Visto il D.Lgs n°267 del 18/08/2000;

ORDINA

Il divieto di utilizzo dell'acqua potabile della condotta idrica per innaffiamento di orti, giardini, terreni in generale e per il lavaggio di autoveicoli;

Il divieto di utilizzo dell'acqua della condotta idrica per il riempimento delle piscine private, fatte salve quelle di proprietà pubblica o privata destinate ad una utenza pubblica quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico – alberghiere o agrituristiche o ricettive;

Il divieto di innescare pompe o manichette nelle fontanelle pubbliche tali che impediscono il libero prelievo dell'acqua;

Il divieto di prelevare con qualsiasi mezzo l'acqua da fontane pubbliche per essere trasportata fuori dal territorio comunale per usi diversi da quelli consentiti;

AVVERTE CHE

a) i contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, fatto salvo il disposto dell'Art.650

del c.p., con la sanzione amministrativa **da € 25,00 a € 500,00 (cinquecento euro)**
b) in caso di recidiva la sanzione si intende raddoppiata;

DISPONE

Che alla presente Ordinanza, oltre ad essere affissa all'Albo Pretorio del Comune, sia data ampia diffusione mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di questo.

La trasmissione della presente al responsabile Area Tecnica e all'Ufficio della Polizia Municipale di questo Ente , nonché alla Polizia Provinciale di Catanzaro, al Comando Stazione Forestale di San Vito sullo Ionio e al Comando Stazione Carabinieri di Soverato.

La Polizia Municipale e le altre forze dell'ordine, ciascuna per le proprie competenze, sono incaricate di accertare la perfetta ottemperanza al presente provvedimento

COMUNICA

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (legge 6 dicembre 1971, n°1034), entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199).

Montepaone, 20.07.2015

IL SINDACO
(Mario MIGLIARESE)